



R.G. 693/2011

Il giudice del lavoro, dott.ssa Silvia Rigon

a scioglimento della riserva che precede,

considerato che con ricorso depositato il 5.10.12, ex artt. 44 d. lgs. 286/98 e 4 d. lgs. 215/03, la signora [REDACTED] cittadina del Camerun, in nome e per conto della figlia minore [REDACTED], nonché l'ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS, contestando le discriminazione subita in ragione del mancato riconoscimento del beneficio "carta acquisti" richiesto in data 28.7.2009 in favore della figlia minore di tre anni, chiedendo che *"accertata e dichiarata la natura discriminatoria delle norme di cui all'articolo 81 comma 32 del Dl n. 112/ 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/ 2008 e agli articoli 1, 5 e 6 del D.M. 16/9/2008 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle successive disposizioni, accordi convenzioni applicative derivate, nonché della normativa regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 30 12.08 articoli 10 comma 78, così come integrato dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12 2009,, e successive disposizioni, accordi convenzioni applicative derivate nella parte in cui impone, per l'accesso al beneficio sociale denominato carta acquisti per i minori di anni tre, il requisito della cittadinanza italiana, escludendone così titolari dello status di rifugiato: ordinarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla regione Friuli Venezia Giulia e all'Inps di cessare la condotta discriminatoria poste in essere con la mancata attivazione ed il mancato accreditamento della carte di pagamento elettronica carta acquisti consegnata in data 28 luglio 2009 alla signora la signora [REDACTED]"*

██████████ in favore della beneficiaria ██████████ per l'accesso al beneficio sociale denominato carta acquisti per i minori di anni tre, disapplicando il requisito di cittadinanza italiana previsto dalle disposizioni nazionali e regionali citate ed ammettendo la ricorrente al beneficio, attraverso l'attivazione della carta di pagamento elettronica di cui è titolare la ricorrente a favore della propria figlia, e l'accredito del beneficio previsto dalla legge, con effetto retroattivo, dal momento in cui la ricorrente ha presentato l'istanza (28 luglio 2009), per l'importo di euro 40 per il mese di agosto 2009 e poi, a partire dal 1 settembre 2009, euro 200 per ogni successivo bimestre (80 previsti dalla normativa nazionale euro 120 erogati dalla regione) e fino al raggiungimento del terzo anno di età della minore; somma sulle quali dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con conseguente ordine di trasferimento di tali fondi da parte della Regione agli uffici ministeriali interessati; condannarsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto amministrazione responsabile del beneficio a livello nazionale, alla pubblicazione, su di un quotidiano nazionale, dell'ordinanza dell'autorità giudiziaria che accerta la natura discriminatoria della legislazione nazionale e regionale in materia di accesso al beneficio carta acquisti, e a condannarsi pure la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto amministrazione corresponsabile del beneficio a livello regionale, per l'integrazione disposta a favore dei beneficiari residenti nella Regione, alla pubblicazione, su di un quotidiano a diffusione regionale, dell'ordinanza medesima, in entrambi i casi ex art. 4, comma 6, decreto legislativo 215/2003.”

- considerato che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché l'INPS, rimanendo invece contumace la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
- considerato che nel costituirsi in giudizio l'INPS, evidenziato il proprio ruolo di mero soggetto attuatore del beneficio richiesto, essendo, in base alla normativa, soltanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'amministrazione responsabile, ha dato atto che, in ogni caso, prima della costituzione in giudizio, in data 11.11.2011, ha ricevuto

l'ordine di provvedere alla liquidazione della prestazione tramite sblocco della domanda e l'inserimento della cittadinanza italiana a favore della minore, provvedendo quindi a liquidare i bimestri successivi alla domanda per la quota relativa all'INPS, si da concludere per la cessazione della materia del contendere;

- considerato che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo, in base alla normativa sulla carta acquisti, soltanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze investito della responsabilità del procedimento;

- considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ad eccepire a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l'INPS il soggetto attuatore, cui sono anche state delegate le relative funzioni, ha contestato comunque nel merito la fondatezza della pretesa, contestando in particolare il carattere discriminatorio – ovvero il contrasto con la disciplina comunitaria - della disciplina interna che stabilisce il requisito della cittadina italiana per il riconoscimento del beneficio della carta acquisti, si da doversi ritenere la legittimità dell'esclusione del beneficio nei confronti della ricorrente, cittadina del Camerun, pur rifugiata politica, non avendo comunque il Ministero un potere di disapplicazione della normativa interna;

- considerato che all'udienza del 24.1.2012 la parti hanno concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere – in ragione dell'intervenuta erogazione a favore della ricorrente del beneficio richiesto della carta acquisti – insistendo, in ogni caso, parte ricorrente per la refusione delle spese.

- considerato che il superamento tra le parti delle ragioni di contrasto – in relazione all'oggetto della domanda – comporta, evidentemente, il venir meno del loro interesse ad una prosecuzione del giudizio;

- considerato, tuttavia, che in mancanza di una concorde conclusione in merito alle spese, la decisione sul punto segue il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale”, salvo, però, che il giudice non ritenga la sussistenza di giusti motivi per la compensazione, come nel caso di specie;



- ritenuta, in particolare, la complessità della questione giuridica sottesa, tenuto conto della previsione della disciplina interna, nazionale e regionale, in relazione alla disciplina comunitaria;
- considerata la difficoltà di individuare il ruolo rivestito, in base alla suddetta disciplina interna, dai diversi soggetti pubblici interessati e, dunque, le distinte responsabilità nella gestione del beneficio in oggetto;
- considerati altresì i limitati margini di autonomia delle amministrazioni convenute nell'applicazione della normativa in oggetto;
- considerata, in ogni caso, la concreta erogazione del beneficio in data anteriore alla prima udienza, seppur successivamente alla notifica del ricorso;
- considerato, infine, che tra i soggetti convenuti in giudizio vi è anche il Ministero del lavoro, certamente privo di legittimazione passiva,
- ritenuta, pertanto, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio;


PQM

dichiara la cessazione della materia del contendere;  
compensa tra le parti le spese del giudizio.

Trieste, 26.1.2012

Si comunichi alle parti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ada Ferrotta



Il giudice del lavoro

